

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 (prot. n. 386) «Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2007, e in particolare l'allegato 1;

Visto il decreto 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», come modificato dal decreto 8 gennaio 2021 (prot. n. 8) e, in particolare, l'art. 8 «Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale»;

Ritenuto di valorizzare l'autonomia universitaria nella determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per quanto attiene alle attività formative affini o integrative e consentire una maggiore flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi;

Vista l'imminente conclusione delle procedure di approvazione degli ordinamenti didattici dei nuovi corsi di studio per il prossimo anno accademico;

Ritenuto, quindi, di procedere in tempo utile per il prossimo anno accademico;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Istituzioni universitarie, nella loro autonomia, definiscono le attività affini o integrative, di cui all'art. 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, nel regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo. Nell'ordinamento didattico sono esclusivamente indicati i CFU complessivamente assegnati a tali attività.

2. Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale, che assicurino una formazione multi e interdisciplinare dello studente.

3. Le attività formative affini e integrative possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.

Art. 2.

1. Il Ministero provvede alla riapertura della banca dati dell'offerta formativa per consentire agli Atenei i conseguenti adeguamenti, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, degli ordinamenti didattici già approvati, esclusivamente per quanto attiene alle attività formative affini o integrative, lasciando inalterato il numero dei CFU complessivamente attribuito alle stesse.

2. All'Allegato 1, punto 2.1, del decreto ministeriale 26 luglio 2007 (prot. n. 386), sono soppresse le parole da «Art. 3, comma 4» a «adeguata motivazione».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2021

Il Ministro: MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 383

21A02186

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 aprile 2021.

Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2020.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato;


Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante «misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 2020, con il quale è stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno 2020;



Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2021 di nomina delle sottocommissioni di cui all'art. 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'art. 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense relative agli avvocati da nominare quali componenti delle predette commissioni;

Ritenuto, in considerazione della necessità di procedere in tempi strettissimi alla integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni onde consentire il tempestivo svolgimento delle prove, che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere esclusa, ricorrendo le particolari esigenze di celerità di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di nominare, per le Corti di appello per le quali non sono pervenute designazioni da parte delle competenti Università, i professori e ricercatori universitari componenti delle sottocommissioni di esame scegliendoli secondo il criterio delle materie oggetto di insegnamento e, in secondo luogo, applicando il criterio della turnazione, alla luce delle pregresse partecipazioni e, a parità, della minore età anagrafica;

Considerata, inoltre, la necessità di fornire le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021;

Decreta:

Art. 1.

Data di inizio delle prove

1. Lo svolgimento della prima prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020 ha inizio a decorrere dal 20 maggio 2021.

Art. 2.

Modalità di sorteggio per l'espletamento della prima prova orale

1. La Commissione centrale, entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, assegnando ogni Corte che dovrà esaminare i candidati a quelle della sede della prova di esame di cui all'art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso termine la Commissione centrale comunica l'esito dell'abbinamento alle Corti d'appello.

2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati:

Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano): n. 35 sottocommissioni;

Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Cantanzaro, Palermo, Venezia): n. 12 sottocommissioni;

Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze): n. 9 sottocommissioni;


Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria): n. 5 sottocommissioni;

Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste): n. 3 sottocommissioni.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, sulla base dell'elenco dei candidati ammessi all'esame, trasmesso a cura delle varie Corti di appello abbinata, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prima prova orale, estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento della prova, mediante l'applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

4. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari di esame, previo concerto con la Corte di appello assegnata per verificare la disponibilità dei locali per svolgere le singole prove.

5. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei calendari verrà inserito nell'area personale di ogni candidato di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020 il dato relativo al luogo, alla data e all'ora di svolgimento della prova di esame, almeno 20 giorni prima della data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 31/2021.



6. La commissione operante presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, composta nel rispetto del principio del bilinguismo previsto secondo il disposto speciale contenuto nell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla procedura di abbinamento ed esaminerà i candidati che hanno effettuato il tirocinio nella circoscrizione di Bolzano.

Art. 3.

Pubblicità delle sedute di esame

1. La pubblicità delle sedute di esame che si svolgono con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 è garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all'Amministrazione nel limite di 40 partecipanti.

2. Resta ferma la facoltà per il presidente della sotto-commissione d'esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo che ciò pregiudichi la funzionalità del collegamento telematico. È sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia 25 marzo 2021.

3. L'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza è gestita dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato.

4. All'orario previsto per l'inizio della seduta, il Presidente apre l'aula virtuale per le discussioni e aspetta un tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per consentire il collegamento del candidato da esaminare.

5. È vietata la audio-video registrazione della seduta con qualsiasi mezzo e di ciò il Presidente dà informazione prima dell'inizio dell'esame. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell'esame non può essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione. Le altre persone collegate, diverse dai membri della sotto-commissione, devono invece disattivare i propri microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri della commissione abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All'esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la discussione e comunicano l'esito della prova.

6. La pubblicità della seduta relativa alla seconda prova orale, qualora essa si svolga in presenza, è garantita mediante l'accesso e la permanenza nei locali all'uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel presente decreto e delle disposizio-

ni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si svolge la prova. Qualora la seconda prova orale si svolga con modalità di collegamento da remoto trovano applicazione le disposizioni dei commi che precedono.

Art. 4.

Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19.

1. Nei locali adibiti allo svolgimento delle prove mediante collegamento da remoto, l'accesso è consentito esclusivamente ai candidati e al personale amministrativo incaricato dello svolgimento delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza.

2. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame 15 minuti prima dell'orario di convocazione e dovrà lasciare la sede subito dopo la conclusione dell'esame.

3. Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei locali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che non presenti patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei medesimi ed è tenuto a rispettare il distanziamento di almeno due metri (compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso della discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali, può essere autorizzato dal Presidente della sotto-commissione a rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

4. Per l'espletamento della prima prova orale il candidato può portare con sé una penna di propria dotazione.

5. Non sarà consentito l'accesso ai locali di esame ai candidati che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19.


6. Nel caso in cui al candidato sia inibito l'accesso al luogo di esame per le ragioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.

7. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni derivanti dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19 vigenti al momento della prova di esame.

Art. 5.

Modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione

1. Il candidato che non intenda sostenere le prove d'esame deve procedere a formalizzare la rinuncia alla domanda di ammissione, collegandosi al sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni» e accedendo al sistema usando le credenziali già in suo possesso.



2. La rinuncia alla domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Dopo aver completato l'inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, «rinuncia alla domanda di partecipazione». Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo.

Art. 6.

Modalità di comunicazione della opzione delle materie

1. Per esprimere l'opzione per le materie di esame prescelte per la prima e per la seconda prova orale, il candidato deve accedere all'area personale indicata dall'art. 4 del decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, usando le credenziali in suo possesso, compilando l'apposito modulo.

2. La mancata comunicazione delle materie prescelte per la prima e per la seconda prova orale entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto verrà considerata quale rinuncia alla domanda di partecipazione.

Art. 7.

Durata della seconda prova orale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 7, primo periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, l'effettiva durata della seconda prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Art. 8.

Rimodulazione e nomina delle commissioni

1. La rimodulazione delle composizioni delle commissioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021 e la nomina delle ulteriori sottocommissioni d'esame ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021, sono disposte in conformità al successivo allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto e del quale verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 aprile 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02327

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Marino S.r.l., in Santa Maria a Vico, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d*), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati

